

FAQ

Rev. 1 – data aggiornamento: 25/01/2018

NB: LE NUOVE FAQ (RISPETTO ALLA REV. 0 DEL 08/01/2018) SONO EVIDENZIATE CON SFONDO GIALLO

D1) Nel modulo P.02 (Scheda progetto) viene chiesto di indicare i nomi dei fornitori dei servizi previsti dal bando (consulenza o formazione).

E' previsto un numero massimo di fornitori?

E' possibile cambiare i fornitori successivamente alla presentazione della domanda?

R1) Il bando non pone limiti massimi al numero di fornitori. Sarà comunque opportuno spiegare nella scheda progetto il motivo della presenza di un numero elevato di fornitori, in modo da fornire alla commissione valutatrice elementi utili per valutare le metodologie e gli strumenti del progetto.

D2) E' possibile cambiare i fornitori successivamente alla presentazione della domanda?

R2) E' possibile, ma a determinate condizioni.

In particolare, si richiama quanto previsto dall'art. 13, c.1, lettera j) del bando, dove si precisa che i soggetti beneficiari del bando sono obbligati a "segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo innovazione@to.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate, tramite PEC, dalla Camera di commercio di Torino. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Torino successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione"

Inoltre, il cambio dei fornitori non dovrà modificare la qualità della proposta, le metodologie e gli strumenti adottati per la realizzazione del progetto e in generale gli elementi che sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione Valutatrice (v. criteri di valutazione di cui all'art. 12 del bando).

D3) l'articolo 4 - punto 4 del bando prevede che "L'investimento minimo richiesto per ogni soggetto partecipante è di Euro 5.000,00". Cosa si intende?

R3) 5.000 euro è l'importo minimo delle spese che ogni impresa richiedente deve sostenere per poter partecipare al bando. Le spese da considerare a questo fine sono esclusivamente quelle specificate all'art. 9 del bando, quindi spese di consulenza e formazione legate alle tecnologie "4.0" elencate all'art. 3 c. 2 del bando. Tali spese saranno poi coperte, in caso di approvazione della domanda, dal contributo Voucher con percentuali comprese tra il 50 e il 75% (v. art. 4, c. 3 del Bando)

D4) Nell'ambito di un medesimo progetto, gli importi delle spese sostenute dalle imprese partecipanti devono essere identici?

R4) No, le singole imprese partecipanti allo stesso progetto possono sostenere spese di importo diverso

D5) Un'impresa può presentare domanda solo per servizi di formazione?

R5) NO, l'art. 9 del bando specifica che i servizi di formazione sono complementari alla consulenza e non possono in ogni caso superare il 30% del totale delle spese previste dall'impresa. E' invece possibile presentare domanda per i soli servizi di consulenza.

D6) I "soggetti proponenti" di cui all'art. 7 del bando devono avere sede in provincia di Torino?

R6) non è previsto un limite di questo tipo nel bando, per cui il soggetto proponente può essere ubicato anche altrove

D7) il voucher del bando della Camera di commercio di Torino è eventualmente cumulabile con quello del bando voucher digitalizzazione del MISE?

R7) NO, perché il bando MISE prevede un divieto di cumulo. Tale divieto vale però solo se le spese rendicontate sui due band sono le stesse: un'impresa potrà pertanto presentare due domande diverse (e ottenere due contributi) per spese diverse (esempi: spese di consulenza su bando CCIAA / acquisto software su bando MISE)

D8) Una volta presentata la domanda, la partecipazione al bando è obbligatoria?

R8) Nel caso in cui la domanda venisse approvata, ma la spesa non venisse poi effettivamente sostenuta, il voucher sarà revocato e pertanto non liquidato (**v. art. 18 del bando**)

D9) A chi posso rivolgermi in caso di dubbi relativi all'utilizzo della procedura telematica web Telemaco per l'invio della domanda di voucher?

R9) In caso di dubbi o necessità l'utente può contattare direttamente il servizio di assistenza del sito www.registroimprese.it raggiungibile cliccando in qualunque pagina sull'icona a forma di cuffia telefonica nella barra nera in alto; oppure possono cliccare sul link "Rivolgiti al contact center" al centro della pagina dedicata ai servizi e-gov
<http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm>

In entrambi i casi l'utente ha la possibilità di compilare un form o di richiedere un ricontatto in un specifica fascia oraria.

D10) L'Art. 4, comma 3 del bando recita " Nel caso di servizi di consulenza in materia di innovazione , la percentuale di aiuto è del 50% dei costi ammissibili, elevabili fino al 75%, a condizione che l'importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non superi 200.000 € per beneficiario nell'arco di tre anni." Cosa si intende per aiuti, ovvero a quale regime si fa riferimento? Circa i "servizi di consulenza in materia di innovazione", a quali voci/categoria di spesa si fa riferimento?

R10.1) Ai fini del presente bando si intende per aiuti ogni tipo di "aiuti di stato" cfr. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE

<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651>

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, artt.107,108,109, un "aiuto di Stato", rilevante ai sensi del trattato, è un'agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse statali, a soggetti, che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

I requisiti che una misura deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sono quattro e devono essere compresenti:

- 1) origine statale dell'aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali);
- 2) presenza di un vantaggio selettivo;

- 3) incidenza sulla concorrenza;
- 4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

R10.2) La definizione di "servizi di consulenza in materia di innovazione" è contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testa rilevante ai fini del SEE e in particolare Art. 2 punto 94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati

D11) Il soggetto proponente può essere una MPMI? Cosa si intende realmente per progetto aggregato, un network di imprese?

R11) il soggetto proponente può essere solo uno di quelli elencati all'art. 7 del bando (Digital Innovation Hub, Incubatori, Fablab ecc.) , quindi non una MPMI.

I soggetti beneficiari dei voucher invece devono essere MPMI.

La definizione di "progetto" è reperibile all'art. 2 del Bando:

progetto: *l'insieme di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi descritti all'art. 1 del presente Bando, secondo le modalità descritte nei successivi articoli del Bando; tali progetti riguardano da 4 a 20 imprese, le quali condividono gli obiettivi del progetto come, a titolo esemplificativo, la tipologia di tecnologie I4.0 impiegate, le modalità di erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi o di sistemi o strumenti comuni, l'efficienza e l'integrazione di filiere produttive o di servizio in tutti i settori economici, ulteriori finalità individuate dalle imprese relative all'impiego delle tecnologie di cui all'art. 3, comma 2 del presente Bando.*

Quindi non un vero e proprio network strutturato, ma un gruppo di imprese che – ai fini della partecipazione al bando – condivide (con il coordinamento del "soggetto proponente") obiettivi, servizi, metodologie...

D12) E' possibile inserire un'azienda che non era stata indicata nel modulo di partecipazione in un progetto già firmato e presentato?

R12) E' possibile inserire una nuova azienda se anche tutte le altre aziende partecipanti al progetto sono d'accordo.

In questo caso sarà poi necessario richiedere alle aziende che hanno già presentato domanda di rimandare la Scheda Progetto aggiornata via pec al seguente indirizzo:

innovazione@to.legalmail.camcom.it

Si precisa inoltre che nel caso in questione, non incidendo l'integrazione sul tipo di investimento e sulle spese ammissibili per la singola impresa, per l'ammissibilità delle spese fa fede la data della presentazione della domanda da parte dell'impresa attraverso il sistema webtelemaco e non quella dell'invio dell'integrazione

D13) all'interno del modulo P02_17, al punto 11. "Imprese partecipanti al progetto" per alcuni partner non è stato rispettato, nella definizione del budget per la formazione, il limite del 30% del totale della spesa prevista dall'impresa. Questo può rappresentare un motivo di esclusione? Occorre inviare una nuova versione del modulo P02_17, correggendo questo errore per rispettare il limite del 30% per tutti i partner?

R13) Non rappresenta un motivo di esclusione, ma nel calcolo dell'importo concedibile come voucher la Camera di commercio abbasserà l'importo delle spese di formazione considerate ammissibili (lasciando invece invariate quelle di consulenza) fino ad arrivare alla percentuale prevista dall'art. 9 del bando (30%). Non occorre (anzi, è sconsigliabile) quindi correggere in questo senso il modulo P02_17.

D14) Un'azienda ha intenzione di costituirsi per beneficiare del Voucher. E' possibile? Cosa serve per rientrare nel bando? Basta l'atto di costituzione? Atto costitutivo, iscrizione registro imprese o data inizio attività?

R14) L'art. 2 del Bando indica come soggetti ammissibili (a ricevere l'aiuto) "le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al [Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea](#), aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento della liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Torino e in possesso dei requisiti elencati all'art. 5 del presente bando.;

L'Art. 5 indica le imprese "(...) di qualsiasi settore, aventi sede legale e/o unità locali –almeno al momento della liquidazione -nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Torino e in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera al momento della domanda è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella quale esse si impegnano ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del voucher."

L'impresa deve essere ATTIVA e iscritta al R.I. -in regola con il pagamento del Diritto Annuale

D15) Come funziona il bando: potrebbe spiegare meglio l'articolo 11 del bando? Sono le aziende che applicheranno al progetto uploadato attraverso web.telemaco dal soggetto proponente?

R15) L'art. 11 indica la procedura di presentazione della richiesta (Domanda). Sono le **single imprese** che presentano la richiesta di voucher esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale oppure tramite intermediario (previa sottoscrizione in calce di un modulo di procura- presente nella sezione Moduli della pagina dedicata ai Voucher – Modulo P.04). Alle domande delle singole imprese dovrà essere allegato il Modulo P.02 (Scheda Progetto) firmato digitalmente dal soggetto proponente.